



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON
PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

La Giudice, dott.ssa Silvia Albano,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da XXX YYY, nata in XXX (Nigeria), il X.XX.XXXX, C.U.I. XXXXXX, depositato in data 2.4.2019 (ore 19,20) ed assegnato alla scrivente in data odierna, nei confronti del Ministero dell'Interno e Questura di Roma;

osserva:

La ricorrente, cittadina nigeriana trattenuta presso il CPR di Ponte Galeria sin dal 18.3.2019 in forza del provvedimento di trattenimento del Questore di Ferrara in esecuzione del decreto di espulsione emesso in pari data dal Prefetto di Ferrara, ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma datato 28.3.2019 con il quale è stata dichiarata l'**irricevibilità**, ex art. 29 bis del d.lgs. n. 25/08 (nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 132/18), della domanda reiterata di protezione internazionale dalla medesima presentata presso il CPR in data 26.03.2019. Ella aveva, infatti, già proposto domanda di protezione internazionale rigettata dalla Commissione Territoriale di Bari con decreto del 05.06.2016, notificato il 07.07.2017, mentre il procedimento giurisdizionale era stato dichiarato estinto in data 08.03.2018.

La medesima ha evidenziato di essere trattenuta senza che la Questura abbia provveduto a chiedere al Tribunale la convalida del trattenimento, in violazione dell'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015, e di essere stata quindi illegittimamente privata della libertà personale; ha evidenziato, inoltre, che competente a decidere sulla inammissibilità della domanda sarebbe stata la Commissione Territoriale, nonostante la nuova norma, art 29 bis D.lvo n. 25/2008, introdotta dalla l. n. 132/2018. Ha, inoltre, rappresentato la irretroattività delle nuove norme riguardanti la domanda reiterata di protezione internazionale.

Ha quindi domandato la declaratoria dell'illegittimità dell'intera procedura, con la propria conseguente immediata liberazione, ed ha chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto alla formalizzazione della nuova richiesta di protezione internazionale con allegazione di fatti nuovi, con ordine alla Questura di trasmissione alla competente Commissione Territoriale mediante inserimento del modello C/3 nella procedura Vestanet.

* * *

La domanda appare fondata in punto di *fumus boni iuris*, da molteplici punti di vista.

In primo luogo la procedura prevista dal nuovo testo dell'art. 29 bis del d.lgs. 25/08 non esclude l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/15, in base al quale il trattenimento del richiedente protezione internazionale (anche se trattasi di domanda reiterata) deve essere convalidato dal Tribunale ordinario (comma 5, ultimo periodo), trattandosi di una disposizione che non ha subito modifiche per

effetto dell'introduzione del cd. decreto sicurezza e della legge di conversione n. 132/18. L'art 29 bis D.lvo n. 25/08 fa riferimento all'esame della domanda reiterata, non alla sua ricezione, e, pertanto, non può essere considerata come nemmeno proposta.

Nella specie, la convalida del trattenimento della ricorrente non è stata richiesta al Tribunale nonostante la proposizione della domanda (reiterata) di protezione presso il CPR, e risulta ormai ampiamente decorso il termine di legge per richiederla. Il trattenimento della richiedente protezione internazionale risulta pertanto illegittimo ed emesso in violazione dell'art. 13 della Costituzione, il quale prevede che *“Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”*;

Appare poi del tutto illegittima la dichiarazione di irricevibilità della domanda reiterata da parte della Questura di Roma.

Anche ammessa l'applicabilità retroattiva della norma di cui all'art 29 bis citata, di cui si dubita, in quanto se la domanda è considerata reiterata e non domanda nuova, non può non farsi riferimento alla disciplina in vigore all'epoca della presentazione della prima domanda, cui la domanda reiterata inevitabilmente è legata (cfr. Cass. 4890/2019).

Eventuali profili di incostituzionalità della norma che introduce l'art 29 bis nel d.lvo n. 25/2008, e della disposizione che abroga la norma che prevedeva la possibilità per il richiedente di presentare osservazioni in caso di reiterazione della domanda e prima della dichiarazione di inammissibilità, perchè in evidente contrasto con l'art 40 della direttiva procedure (2013/32/UE), che, in materia di domande reiterate testualmente prescrive: *“Per decidere dell'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE.”*, non sono rilevanti rispetto a quando domandato in questa sede, ma potranno semmai essere proposti in un eventuale giudizio di merito introdotto a seguito dell'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale che dichiarasse inammissibile la domanda sulla base del nuovo art 29 bis D.lvo n. 25/2008.

Ciò che rileva in questa sede è che non è la Questura, ma la Commissione Territoriale che deve valutare se la domanda reiterata, nel caso concreto, rientri nell'ambito di applicabilità della norma di cui all'art 29 bis citato.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 25/2008, stabilisce, infatti che *“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art.26”*. E' indubbio, pertanto, che la Questura di Roma avrebbe dovuto ricevere e trasmettere la domanda alla competente Commissione, la quale avrebbe dovuto valutare se rientrasse nell'ambito di applicazione di cui all'art 29 bis D.Lvo n. 25/2008 ed, eventualmente, dichiararla inammissibile senza nemmeno esaminarla.

Nessuna norma autorizza la Questura a non ricevere e trasmettere la domanda di protezione internazionale, diritto fondamentale ed assoluto di diretta derivazione costituzionale e dal diritto sovranazionale, alla commissione territoriale dichiarandola autonomamente addirittura irricevibile; né è previsto da alcuna norma che la Questura, in caso di domanda reiterata, possa sottrarsi agli adempimenti di cui all'art 26 del D.lvo n. 25/2008. La norma di cui all'art 29 bis, ove si parla di inammissibilità e possibilità di non esaminare la domanda, è chiaramente rivolta solo alla Commissione Territoriale, non certo alle autorità di Polizia, che non hanno alcuna competenza in merito, ed afferma che la domanda può non essere esaminata, non certo che può non essere nemmeno ricevuta.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, l'illegittima privazione della libertà personale, cui si aggiunge il concreto rischio che, in attesa di una decisione nel contraddittorio delle parti, l'esecuzione del rimpatrio cui è finalizzato il trattenimento possa pregiudicare il diritto della ricorrente di formalizzare una nuova domanda di protezione alla luce dei nuovi elementi che intende dedurre e di poter effettivamente ricorrere al Tribunale contro un provvedimento negativo, la cui adozione compete in via esclusiva alla Commissione Territoriale e non alla Questura, rendono opportuna l'adozione del provvedimento *inaudita altera parte* richiesto nel ricorso introduttivo.

Deve essere quindi disposta l'immediata liberazione della ricorrente, con ulteriore ordine alla Questura di Roma di ricevere la nuova richiesta di protezione internazionale, effettuando tutti gli adempimenti previsti dall'art 26 del D.lvo n. 25/2008, e di trasmetterla alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.

- visto l'art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c., dichiara l'illegittimità del trattenimento della ricorrente presso il CPR di Ponte Galeria e, per l'effetto, ne dispone l'immediata liberazione, con ordine alla Questura di Roma, in persona del legale rappresentante, di ricevere la nuova richiesta di protezione internazionale della ricorrente e di trasmetterla alla Commissione Territoriale per le valutazioni di competenza, mediante inserimento del modello C/3 nella procedura Vestanet;
- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3, c.p.c., fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **14/05/2019** ore **09:15**, con assegnazione alla parte ricorrente del termine perentorio sino al 26.4.2019 per la notifica del ricorso e del presente decreto, ed alla parte resistente del termine sino al 9.5.2019 per la costituzione in giudizio; a tale udienza, nel contraddittorio delle parti, si provvederà alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati col presente decreto.

Si comunichi CON URGENZA a cura della Cancelleria.

Roma, 03/04/2019

LA GIUDICE
dott.ssa Silvia Albano